

Codice A1813A

D.D. 6 giugno 2017, n. 1662

R.D. 523/1904 e s.m.i., LL.RR. n 20/2002 e n 12/2004 e Regolamento di attuazione n.14/R del 06/12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4934 per la realizzazione di un attraversamento con elettrodotto DN 125 per cavidotti (400 V), staffato a valle di un ponte carrabile esistente sul rio della Paglia, in localita' Volpetta, in Comune di Chialamberto (TO). Richiedente: Alpi Energy s.r.l..

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

NELLE MORE DELLA VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PONTE INTERESSATO DALL'IMPIANTO,

- di non accogliere le opposizione in premessa in quanto le valutazioni sul procedimento in essere attengono alla sola interferenza delle opere con la proprietà del demanio idrico;
- di autorizzare, *ai soli fini idraulici* ai sensi del R.D. n. 523/1904 e s.m.i., la ditta Alpi Energy s.r.l. ad eseguire le opere previste in alveo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere in alveo progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione delle opere in alveo non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato (rio della Paglia);
4. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
5. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto; pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori stessi non potessero avere luogo nei termini previsti;
6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata o simili, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a

verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

7. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'attraversamento in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'attraversamento mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in corrispondenza dell'attraversamento in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibile in relazione al buon regime idraulico dei corso d'acqua interessati;
10. l'autorizzazione è accordata *ai soli fini idraulici*, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (concessione o autorizzazione edilizia D.P.R. 380/2001, autorizzazioni di cui al D.Lgs 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico, ecc...);
12. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i, le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)